

Fondo per la biodiversità agricola, adottate le norme

È stato pubblicato il decreto per il funzionamento del Fondo per la tutela della biodiversità di interesse agricolo e alimentare che rappresenta una significativa occasione per valorizzare le attività svolte dalle imprese agricole e di allevamento a sostegno della biodiversità. Il fondo avrà una dotazione di 500.000 euro annui, mentre un successivo decreto ministeriale ne definirà le modalità di funzionamento, nonché individuerà le azioni di tutela da sostenere.

Il decreto di recentissima pubblicazione, quindi, stabilisce i principi per l'istituzione di un sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, finalizzato alla tutela delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali dal rischio di estinzione e di erosione genetica, precisando che la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare sono perseguite anche attraverso la tutela del territorio rurale, contribuendo a limitare i fenomeni di spopolamento e a preservare il territorio da fenomeni di inquinamento genetico e di perdita del patrimonio genetico.

Il provvedimento definisce, tra l'altro, la nozione di «agricoltori custodi» e di «allevatori custodi» che sono identificati negli agricoltori ed allevatori che si impegnano nella conservazione, nell'ambito dell'azienda agricola ovvero in situ, delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario, anche animali, locali soggette a rischio di estinzione o di erosione genetica, secondo le modalità definite dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano o, nel caso degli allevatori, secondo le modalità previste dai disciplinari per la tenuta dei libri genealogici o dei registri anagrafici.

Sulla base delle previsioni del decreto, il Fondo per la tutela della biodiversità di interesse agricolo e alimentare può sostenere, nel rispetto dei limiti di spesa indicati, le azioni degli agricoltori e degli allevatori realizzate, direttamente o tramite progetti, nei quali siano presenti come partenariato attivo e attuati in collaborazione con soggetti scientifici e non, pubblici e/o privati ed esperti per materia.

Tali azioni sono: ricerca, recupero, caratterizzazione e collezione di risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali a rischio di estinzione e di erosione genetica; conservazione in situ/on farm di risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali e a rischio di estinzione e di erosione genetica direttamente presso la propria azienda; attività propedeutiche all'iscrizione di una risorsa genetica locale di interesse alimentare ed agrario a rischio di estinzione e di erosione genetica nell'Anagrafe nazionale della biodiversità; attività di valorizzazione delle risorse genetiche locali di interesse alimentare ed agrario a rischio di estinzione e di erosione genetica iscritte nell'Anagrafe nazionale; attività legate all'animazione degli itinerari della biodiversità di interesse agricolo e alimentare; attività correlate alle «Comunità del cibo e della biodiversità di interesse agricolo e alimentare»; animazione della Giornata nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare; attivazione di iniziative presso le scuole e animazione e divulgazione, tra cui incontri tecnici, convegni, scambi di esperienze, condotte nell'ambito della

Sono altresì sostenute dal Fondo le azioni svolte da enti pubblici impegnati, esclusivamente a fini moltiplicativi, nella produzione e nella conservazione di sementi di varietà da conservazione soggette a rischio di erosione genetica o di estinzione. Le azioni indicate devono essere contenute in progetti realizzati direttamente dagli agricoltori e dagli allevatori, in attuazione della legge n. 194 del 2015, o in progetti realizzati da enti locali, regionali, interregionali o nazionali, predisposti sulla base di orientamenti e priorità proposti dal Comitato permanente per la biodiversità di interesse agricolo e alimentare.

Il decreto prevede che, in fase di prima applicazione della legge, le azioni sostenute dal Fondo con le risorse disponibili per le annualità 2015 e 2016 sono realizzate attraverso progetti regionali o interregionali predisposti e gestiti dalle regioni. Le risorse stanziare per l'anno 2015 e 2016 sono assegnate alle regioni ripartendole tra le stesse, per il 50 per cento sulla base della Superficie agricola utilizzata (SAU) e per il rimanente 50 per cento in base al numero delle aziende agricole, sulla base dei dati Istat. Per tale assegnazione si provvede mediante decreto direttoriale di impegno alle regioni e le risorse assegnate saranno liquidate dopo la presentazione delle spese sostenute per la realizzazione dei suddetti progetti. Non sono, invece, sostenute le azioni già oggetto di finanziamento nei Programmi regionali e nazionali per lo sviluppo rurale (PSR e PSRN) o in altro ambito pubblico e/o privato.

A partire dall'anno 2017, sono ammessi a finanziamento programmi e/o progetti presentati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale dello sviluppo rurale e realizzati direttamente dagli agricoltori e dagli allevatori, in attuazione della legge n. 194/2015, o realizzati da enti locali, regionali, interregionali o nazionali, predisposti sulla base di modalità, orientamenti e priorità definiti dal Comitato. Priorità è data ai progetti presentati a sostegno delle figure di agricoltore custode e allevatore custode.

L'approvazione dei programmi/progetti è demandata al Comitato permanente per la biodiversità di interesse agricolo e alimentare. Per l'assegnazione delle risorse a partire dall'anno 2017 si provvede mediante decreto direttoriale di impegno a favore dei beneficiari individuati e le risorse assegnate saranno liquidate dopo la presentazione delle spese sostenute per la realizzazione dei suddetti progetti.